

TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Penale

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO

Il Giudice,

rilevato che nelle date del 12.5.2023, 16.6.2023 e 22.9.2023, già calendarizzate per lo svolgimento di incombenzi processuali, lo scrivente non celebrerà udienza in ragione della necessità di armonizzazione della propria attività monocratica con quella dei titolari degli altri ruoli omologhi e con quella di competenza collegiale;

che si rende opportuno programmare l'attività di mero rinvio dell'udienza con modalità che assicurino la limitazione dell'accesso ai locali dell'ufficio giudiziario dell'utenza, onde evitare il rischio di formazione di assembramenti, in piena conformità con le disposizioni di contrasto della emergenza epidemiologica in atto;

che, in tal senso, le linee guida adottate dal CSM, con delibera del 4.11.2020, in tema di organizzazione dei servizi ed esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, raccomandano di procedere mediante modalità compatibili con la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio (rinvio fuori udienza);

che nello stesso senso si pone la nota emessa dalla dirigenza dell'ufficio giudiziario tiburtino il 7.9.2020;

che, non essendo stati fissati sul ruolo delle indicate udienze processi con imputati sottoposti a cautela, sì da giustificare l'anticipazione delle udienze ovvero una posticipazione in tempi estremamente ristretti, la data di rinvio deve essere individuata anche in ragione delle obiettive e notorie condizioni di straordinario carico dei ruoli dibattimentali monocratici, nonché dei criteri normativi e protocollari di priorità nella trattazione dei processi;

che ricorrono, dunque, giustificati motivi per posticipare la celebrazione dei processi sotto indicati, secondo le indicazioni recate dalla parte dispositiva, con decreto emesso ai sensi dell'art. 465 c.p.p., strumento applicabile anche alle ipotesi di rinvio fuori udienza disposto nel corso del dibattimento (cfr. Cass. Sez. 3 n.17218 del 3.3.2009, Rv 243754).

P.Q.M.

differisce la trattazione dei procedimenti penali, iscritti sul ruolo delle udienze monocratiche del 12.5.2023, del 16.6.2023 e del 22.9.2023, per gli stessi incombenzi già calendarizzati, come di seguito indicato:

RG P.M. 3209/17 – RG Dib. 94/21 udienza del 19.5.2023 ore 10:00

RG P.M. 6415/15 – RG Dib. 1337/19 udienza del 20.6.2023 ore 9:00

RG P.M. 4918/16 – RG Dib. 821/21 udienza del 20.6.2023 ore 9:00

RG P.M. 6122/16 – RG Dib. 938/20 udienza del 20.6.2023 ore 9:30

RG P.M. 6321/16 – RG Dib. 1008/21 udienza del 20.10.2023 ore 9:00

Si invitano le parti alla controcitazione dei rispettivi testimoni e consulenti che avrebbero dovuto essere citati per le udienze rinviate e si autorizzano le stesse parti alla nuova citazione dei medesimi testi e consulenti per le udienze indicate, con dispensa dal provvedere in ordine a quelli eventualmente già esaminati davanti ad altro giudice persona fisica.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti relativi alla citazione della persona offesa quale testimone nell'ambito del processo RG P.M. 6122/16 – RG Dib. 938/20, nonché per gli altri adempimenti di competenza, ivi compresa la comunicazione del presente decreto al C.O.A. e alla Camera Penale in sede.

Tivoli, 22 agosto 2022

Il Giudice
Sergio Umbriano

